

(N. 2365-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta dell'8 maggio 1952 (V. Stampato N. 1921)*

presentato dal **Ministro dei Trasporti**
di concerto col **Ministro dei Lavori Pubblici**
col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
col **Ministro degli Affari Esteri**
col **Ministro della Difesa**
col **Ministro delle Finanze**
col **Ministro di Grazia e Giustizia**
col **Ministro del Tesoro**
col **Ministro dell'Industria e Commercio**
e col **Ministro dell'Interno**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 MAGGIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 31 ottobre 1952

Modifiche al testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, relativamente ai requisiti fisici e morali di cui devono essere in possesso gli aspiranti al conseguimento delle patenti di guida e i titolari delle stesse, in sede di revisione.

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, ai Titoli II e IV contiene le norme relative ai requisiti morali e fisici richiesti agli aspiranti al conseguimento delle patenti di guida, e ai titolari delle stesse in sede di revisione.

Nel periodo di tempo successivo alla entrata in vigore del testo unico, durante il quale il numero degli autoveicoli circolanti sulle strade italiane è aumentato in misura imprevedibile, sia quanto al movimento delle persone sia quanto al trasporto delle merci per conto proprio e per conto di terzi, l'applicazione delle norme suaccennate ha permesso di rilevare in esse diverse lacune e varie incongruenze, che è opportuno siano rimediate ed eliminate.

A tale scopo il Ministro dei trasporti, di concerto cogli altri Ministri interessati (Lavori pubblici, Agricoltura, Affari esteri, Difesa, Finanze, Grazia e giustizia, Tesoro, Industria e Commercio, Interno) formulava un disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati il 30 marzo 1951, col quale proponeva di emendare e aggiornare il regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, apportandovi modifiche o sostituzioni, abrogando alcune disposizioni e aggiungendone altre, tenendo conto dei risultati di una esperienza ventennale.

Tale disegno di legge è stato discusso in seduta 8 maggio 1952, dalla VIII Commissione della Camera, in sede deliberante, ed è stato dalla stessa approvato con alcuni emendamenti, in accordo col Governo.

Trasmesso dal Presidente della Camera al Senato il 21 maggio 1952, il Presidente del Senato lo assegnava, in sede referente, alla 7^a Commissione la quale, dopo averne fatto oggetto di attento esame, decideva di approvarlo senza alcuna variante, e dava incarico al sottoscritto di presentarne relazione al Senato.

Delle modifiche introdotte col presente disegno di legge al testo unico 8 dicembre 1933, n. 1740, alcune hanno carattere permanente, e sono quelle relative ai requisiti fisici e morali degli aspiranti alla concessione della patente; altre hanno carattere transitorio, e sono quelle che riguardano la revisione generale delle patenti di guida, disposta per l'anno 1949, non ancora ultimata.

Gli articoli del testo unico che risultano modificati col disegno di legge sottoposto alla vostra deliberazione, sono i seguenti, e per ciascuna modifica se ne dà una breve giustificazione, secondo l'ordine col quale la legge proposta se ne occupa.

Articolo 83, 2° comma. — Coll'articolo 2 del disegno di legge, al primo comma, si introduce questa importante innovazione: anche per gli aspiranti alla patente di primo grado è reso obbligatorio il Certificato medico, che ora è lasciato in facoltà del Circolo Ferroviario in caso di dubbi sulla idoneità fisica o psichica del richiedente; ed è evidente che questo maggior rigore nell'accertamento della idoneità fisica e psichica accrescerà la sicurezza della incolumità pubblica. Viene così parificata, quanto al possesso dei requisiti fisici e psichici, la condizione degli aspiranti alla patente di primo grado con quella degli aspiranti al secondo grado; mentre l'obbligo di allegare il certificato penale generale di data non anteriore a tre mesi (come al secondo comma dello stesso articolo 2 che sostituirà il n. 1, comma secondo, del citato articolo 83, testo unico) rimane limitato agli aspiranti alla patente di secondo grado.

Il *terzo comma*, lettera c), dello stesso articolo 83 è modificato, coll'articolo 4 del disegno di legge, in quanto, per la misura del grado di « visus » del candidato alla patente, alla « tavola Snellen » viene sostituita la « tavola Monoyer » che è determinata in *decimi*, come appunto richiede il comma dell'articolo 83, mentre la Snellen è determinata in *sesti*. Si tratta di un errore che doveva essere corretto.

Similmente, l'*articolo 91*, comma 3°, portava il medesimo erroneo riferimento alla « tavola Snellen » e perciò pure questo viene ora rettificato, facendo riferimento alla « tavola Monoyer ».

Articolo 86, 3° comma. — Questo comma viene abrogato, in correlazione alla nuova disposizione introdotta col primo comma dell'articolo 2, che impone il certificato medico di idoneità anche per gli aspiranti alla patente di primo grado, togliendo al Circolo ferroviario la facoltà di richiederlo soltanto in caso di dubbi sulla idoneità fisica e psichica.

Articolo 84. — Relativamente ai casi di indegnità, che escludono il richiedente dall'ammissione all'esame di idoneità, coll'articolo 5 del disegno di legge vengono semplificate e unificate le disposizioni attualmente vigenti, escludendo soltanto i delinquenti abituali, che sono elementi di pericolosità sociale, i condannati per delitti contro il patrimonio punibili con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione (e con questa formula si comprendono quei delitti che spesso si perpetrano a mezzo dell'automobile, come estorsione, rapina, sequestro di persona) ed anche i recidivi per delitti colposi.

Articolo 85, ultimo comma. — La norma attuale, che escludeva dall'esame per la patente di 3° grado anche i condannati a pena superiore a un mese, era evidentemente troppo severa, ed è opportuno che venga mitigata, come appunto si è fatto coll'articolo 5 sopra menzionato, che si applica anche agli aspiranti alla patente di terzo grado. E conseguentemente viene abrogato l'ultimo comma dell'articolo 85.

Articolo 95, punto primo del secondo comma. — Con questo comma si disponeva il ritiro della patente di terzo grado « quando il conducente venga a trovarsi nelle condizioni di indegnità previste nell'articolo 84 ». Ma poichè coll'articolo 5 del disegno di legge, che sostituisce l'articolo 84, si sono specificati tutti i casi di indegnità, compresi quelli relativi all'ammissione agli esami per la patente di terzo grado, il punto primo dell'articolo 95 non può d'ora in avanti ricevere applicazione, e quindi deve essere abrogato.

Articolo 111. — Si ricorda che, in applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 1 e 3 della 2ª parte dell'articolo 111, il Ministro per i trasporti ha facoltà di autorizzare il rilascio della patente di primo grado ai mutilati, ai minorati e agli invalidi che si trovino in condizioni determinate, senza alcuna limitazione di durata. Peraltro, la circolazione più intensa degli autoveicoli, con difficoltà progressivamente crescenti, richiede che la validità delle patenti concessa a questi conducenti non aventi una piena e incondizionata validità, venga limitata a periodi prestabiliti, per sottoporre i titolari

delle licenze a nuovi accertamenti sanitari e a nuovo esame pratico di guida, onde sia eliminato qualsiasi dubbio circa la persistenza di quei sufficienti requisiti fisici che presentavano al tempo della concessione della licenza.

E appunto coll'articolo 8 del presente disegno di legge si aggiunge all'articolo 111 del testo unico una disposizione limitativa a quattro anni, oltre all'anno di emissione, della validità delle patenti di che trattasi; disposizione applicabile anche alle simili patenti già rilasciate.

Articolo 91. — In occasione della revisione delle patenti di abilitazione, che il Ministro per i trasporti ordina a periodi non maggiori di dieci anni, vengono controllate le condizioni di idoneità fisica, psichica e morale dei conducenti e le norme relative sono stabilite coll'articolo 91.

La esperienza ha dimostrato che tali norme possono venire attenuate, senza probabilità di inconvenienti, quanto alla capacità uditiva e visiva, e perciò l'articolo 9 del disegno di legge vi introduce alcune deroghe, contenute nei confini di ragionevole prudenza; deroghe di diverso rilievo secondo che riguardino le patenti di primo, o di secondo o di terzo grado. Per la funzione uditiva viene ammesso, nelle patenti di primo grado, che la voce venga percepita a metri otto complessivamente e a non meno di metri due per l'orecchio meno sensibile, mentre nelle patenti di secondo grado richiedendosi una sicurezza maggiore, la voce deve esser percepibile a metri otto da ambedue gli orecchi. E solo nelle patenti di terzo grado, si propone di attenuare, ma di poco, le restrizioni attualmente troppo rigorose per quanto riguarda la capacità visiva, restando esclusa peraltro la facoltà di guidare autotreni e autotobus.

Oltre alle modificazioni alle norme del testo unico, delle quali si è data ragione, il disegno di legge reca due disposizioni transitorie, contenute negli articoli 10 e 11.

Col primo si estende l'applicazione delle nuove norme introdotte col presente disegno di legge alla revisione generale delle patenti di abilitazione disposta per l'anno 1949, cioè allo scopo principalmente di consentire la restituzione della patente a quei conducenti ai quali fosse stata ritirata nel 1949 in forza di disposizioni ora modificate o abrogate.

Infine, coll'articolo 11, si prevede la eventualità che i continui progressi della scienza medica nel campo uditivo e visivo riescano ad attenuare o neutralizzare le minorazioni preclusive della patente di guida, e che quindi in relazione a ciò si possano modificare le norme vigenti, senza dovere ricorrere, caso per caso, ad una legge speciale.

Eppertanto si propone di delegare al Governo la emanazione, con decreti del Presidente della Repubblica, dei provvedimenti opportuni. La delega ha il limite di cinque anni dalla entrata

in vigore della legge, e con essa il Parlamento non abdica alla propria funzione legislativa, perchè in sostanza la delega è riferibile a materia regolamentare, come ha ritenuto anche la Camera dei deputati.

Con questi chiarimenti e osservazioni la 7^a Commissione ha l'onore di proporre al Senato la approvazione del presente disegno di legge come al testo che fu votato dalla VIII Commissione della Camera.

OTTANI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 83 è sostituito dal seguente:

« La domanda deve essere corredata da un certificato medico, di data non anteriore a tre mesi, rilasciato da un Ispettore sanitario delle ferrovie dello Stato o da un medico militare in attività di servizio (con firma legalizzata dal comandante del Corpo al quale appartiene l'ufficiale medico), o da un ufficiale sanitario con firma legalizzata nei modi di legge.

« Nel caso in cui si richieda il rilascio del certificato di idoneità per la patente di abilitazione di secondo grado, la domanda dovrà essere corredata anche dal certificato generale del casellario giudiziario in data non anteriore a tre mesi ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 86 è abrogato.

Art. 4.

Nel terzo comma, lettera c), dell'articolo 83 e nel terzo comma dell'articolo 91 il nome « Snellen » è sostituito dal seguente: « Moyer ».

Art. 5.

L'articolo 84 è sostituito dal seguente:

« Non possono essere ammessi all'esame di idoneità di cui agli articoli 86 e 87:

1) coloro che sono stati condannati per delitto contro il patrimonio punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione o che risultano dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o comunque si trovino sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali;

2) coloro che sono stati condannati almeno due volte a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a due anni per delitto colposo.

« L'indegnità cessa con la revoca delle misure amministrative di sicurezza personali o con la riabilitazione ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 85 è abrogato.

Art. 7.

Il punto 1° dell'articolo 95 è abrogato.

Art. 8.

All'articolo 111 è aggiunto il seguente comma:

« Le patenti di abilitazione alla guida rilasciate a seguito di autorizzazione accordata ai sensi dei numeri 1° e 3° della seconda parte del presente articolo hanno validità per

l'anno di emissione e per i quattro anni successivi, salvo rinnovo con le stesse norme di cui al presente articolo ».

La precedente disposizione si applica anche per le patenti già rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Ai fini della revisione delle patenti di abilitazione alla guida di automobili, ai sensi dell'articolo 91, è ammesso, in deroga a quanto stabilito dal predetto articolo 91, che:

a) i conducenti muniti di patente di abilitazione di 1° grado percepiscano la voce di conversazione a metri otto complessivamente e a non meno di metri due per l'orecchio che sente di meno;

b) i conducenti muniti di patente di 2° grado percepiscano la voce di conversazione a metri otto da ciascun orecchio;

c) i conducenti muniti di patente di abilitazione di 3° grado, in luogo dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 91, presentino i requisiti di cui al punto c) del terzo comma dell'articolo 83. Detti conducenti non possono però guidare autobus in servizio di

noleggio da rimessa o di linea e treni automobili con freno continuo, e ciò va annotato nella patente di abilitazione.

Art. 10.

Le norme di cui ai precedenti articoli 5 e 9 si applicano anche alla revisione generale delle patenti di abilitazione alla guida di automobili disposta per l'anno 1949.

Art. 11.

Con decreti del Presidente della Repubblica, da emanare non oltre cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, possono essere stabiliti o modificati i requisiti fisici da richiedere ai fini della revisione delle patenti stesse.

L'emanazione di tali decreti deve aver luogo con riguardo ai risultati della scienza medica nel campo acustico e visivo.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.